Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 115 del 19 maggio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 maggio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 49

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicato relativo alla deliberazione 7 aprile 1993 recante: «Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992. (Deliberazione n. 6966)».

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicato relativo alla deliberazione 7 aprile 1993 recante: «Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992. (Deliberazione n. 6966)».

Istruzioni per la compilazione

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 7 aprile 1993 recante: «Approvazione dei modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sostitutivi di quelli approvati con delibera n. 6095 del 14 aprile 1992. (Deliberazione n. 6966)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1993)

Alla deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi allegate le «istruzioni di compilazione» a suo tempo, per mero errore materiale, omesse e, qui di seguito, riportate:

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974 nonché dello schema per le comunicazioni di cui all'art. 5-*bis*, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974.

L'art. 19 del decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n. 481, emanato in attuazione della direttiva 89/646/CEE, ha modificato l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281. A seguito della nuova disposizione, devono essere comunicate alla Banca d'Italia esclusivamente le partecipazioni in misura superiore alla percentuale stabilita dalla stessa Banca d'Italia, in enti creditizi o società che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e non anche le partecipazioni in società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto Conseguentemente si è reso necessario predisporre modificazioni al modello 19/A ed alle relative istruzioni.

AMBITO E MODALITA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/50

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74 così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 149/92, sono tenuti all'invio della segnalazione alla CONSOB ed alla società partecipata entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (*).

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

(*) Deve essere utilizzato il modello 19 B. da trasmettere alla CONSOB ed alla società partecipata, nel caso di comunicazioni rese dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni superiori al 10% del capitale dalle stesse detenute in società italiane ed estere le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in società a responsabilità limitata

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H, ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1 5, legge n. 216/74, può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Qualora la partecipazione riguardi una società di intermediazione mobiliare che abbia azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto l'obbligo di cui all'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice copia.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali *il socio* sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio in fondo al modello, le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto — quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione da parte dei soggetti tenuti dovranno essere adempiuti secondo le istruzioni di seguito riportate relative alla compilazione del quadro B.

Nella medesima ipotesi, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale, dovranno portare a conoscenza del mercato, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

La comunicazione andrà inviata alla società partecipata ed alla CONSOB. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r.

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.

Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74, si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/A e 19/B.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

QUADRO A: *Dichiarante.*

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

SPECIE	SETTORE DI OPERATIVITÀ
08 Società semplice	01 Aziende autonome
41 Società in accomandita per azioni	02 Enti territoriali
42 Società in accomandita semplice	03 Enti pubblici economici
43 Società in nome collettivo	04 Alimentare agricolo
51 Società per azioni	05 Assicurativo
52 Società a responsabilità limitata	06 Bancario
61 Società cooperativa a responsabilità limitata	07 Cartario ed editoriale
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata	08 Cementifero
71 Istituzioni creditizie	09 Chimico
72 Comuni, province e regioni	10 Commercio
74 Enti e società non residenti	11 Comunicazioni
14 Enti vari	12 Elettronico
	13 Finanziario
	14 Immobiliare ed edilizio
	15 Meccanico e automobilistico
	16 Minerale e metallurgico
	17 Tessile
	18 Altri

— Causale della dichiarazione. andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione, cambio di residenza, trasferimento della sede legale), non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati alla CONSOB ed alla società partecipata, con una nota.

— Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa.

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione:

A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto;
B) compravendita;
C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;
D) successione o acquisizione a causa di morte;
E) pegno;
F) usufrutto;
G) deposito;
H) riporto;
I) altro.

QUADRO B: *Società partecipata.*

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— Capitale sociale in azioni con diritto di voto: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Per le società cooperative quotate si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

QUADRO C: *Azioni possedute direttamente dal dichiarante.*

— Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO D: *Azioni possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.*

— Azioni possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal D.L. n. 90/92.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO E: *Azioni possedute per conto di altri soggetti*

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— Numero totale degli effettivi proprietari andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— Azioni possedute andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto

— Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi

QUADRO F. *Azioni possedute da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.*

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto, specificando il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e quelle private di tale diritto.

RIEPILOGO

— Azioni totali possedute. andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

— Azioni con diritto di voto possedute. andrà riportato il numero delle azioni — calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F — per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro

— Numero fogli complessivi. andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

QUADRO G *Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni superiore al 2% del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L.*

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO H: *Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni.*

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di società quotate.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all'1%, ossia, solo quando il soggetto, titolare diretto della partecipazione rilevante nella società oggetto della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore o inferiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni della società oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo — ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal D.L. n. 90/92 — andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza dei diritti di voto, andrà barrata anche la casella D. Se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori andrà barrata anche la casella E.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

— Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— Firma del legale rappresentante: ove si opti per la segnalazione a firma congiunta, ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce ovvero da persona munita di apposita delega.

QUADRO L: *Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale)*

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino superiori al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è effettivo proprietario, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche qualora la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-*BIS*

Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74, come sostituito dal D.L. n. 90/92, il superamento (e la riduzione della percentuale al di sotto) delle soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di società le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto deve essere comunicato alla CONSOB ed alla società partecipata.

L'obbligo incombe su tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, in via diretta o indiretta, si trovino nelle situazioni sopra indicate.

Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione è di due giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza, ovvero, date le circostanze, dal momento in cui si sarebbe dovuto avere conoscenza degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente.

Nell'ipotesi di variazione del capitale sociale della società oggetto della comunicazione, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale

Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati, sia per operazioni compiute in borsa, sia fuori borsa, i giorni di borsa chiusa

Ai fini del calcolo della percentuale, si applica il comma 2 dell'art 1/5 secondo le istruzioni già riportate

Inoltre, si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto In tal senso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute dagli altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi la soglia rilevante, ciascun soggetto sarà tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione di cui all'art 1/5-*bis*, anche se il possesso unitario non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma.

Una nuova comunicazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti, qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi (o si riduca al di sotto di) una delle soglie rilevanti

Sempre ai fini del calcolo della percentuale, si deve tener conto delle azioni che in virtù di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possono acquistare in borsa o fuori borsa, di propria iniziativa. In tali casi, l'obbligo, che decorre dalla data dell'accordo, prescinde dall'acquisto. Nell'ipotesi in cui il diritto di acquisto non venga esercitato, il soggetto sarà tenuto a comunicare nei termini la riduzione della percentuale di partecipazione al di sotto della soglia rilevante.

Qualora i soggetti interposti si avvalgano dell'esenzione di cui all'art 1/5-*ter*, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante (esemplificando, A controlla B e C i quali possiedono rispettivamente il 15 ed il 10 per cento del capitale di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto. Qualora B acquisti un ulteriore 6 per cento, il soggetto A, in regime di esenzione di cui all'art. 1/5-*ter*, sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, anche se la percentuale totale da lui posseduta non supera la soglia rilevante del 33 per cento; nell'ipotesi in cui i soggetti interposti non si avvalgano dell'esenzione sopra ricordata, sarà il soggetto B a dover effettuare la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis*, ed il soggetto A sarà tenuto solo alla dichiarazione di cui all'art. 1/5).

La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo telex o telefax, al numero 06/8477505, secondo lo schema di seguito riportato Dovrà essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-*bis*, legge n. 216/74

Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla CONSOB entro il termine di 7 giorni, nello stesso termine e con le stesse modalità potranno essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

Si richiede, infine, che copia dell'avviso che la società partecipata deve pubblicare ai sensi del settimo comma dell'art. 1/5-*bis*, sia trasmessa alla CONSOB, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalità sopra individuati. Dovranno altresì essere specificati i giornali su cui sarà pubblicato il suddetto avviso e la data di pubblicazione

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 6036 DELL'11 MARZO 1992 PUBBLICATA NELLA *G.U.* N. 65 DEL 18 MARZO 1992

Soggetto dichiarante:

— andrà riportato, se persone fisiche: nome, domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o società di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono.

Società partecipata:

— andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo.

Eventuali soggetti interposti:

— dovranno essere indicate le società controllate, le società fiduciarie o le interposte persone tramite le quali si possiede la partecipazione rilevante. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante.

Nominativo della/e controparte/i dell'operazione:

andrà indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 1/5 o 1/5-*bis* e ciò sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante.

Data dell'operazione:

— andrà indicata la data dell'operazione. Qualora l'operazione dovesse essere perfezionata in un momento successivo, specificare anche tale data.

Tipo dell'operazione:

— andrà indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto, ecc.

Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

— i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione.

Totale azioni possedute:

— andrà indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto, rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrerà, inoltre, precisare il titolo del possesso.

In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto:

— si dovrà indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potrà o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazione. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovrà essere indicato anche se uno o più di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5. Si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 1/5-*bis*, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2 per cento del capitale con diritto di voto di una società con azioni quotate in borsa, sarà tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5-*bis* e non anche quella di cui all'art. 1/5.

In ipotesi di accordo in virtù del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa:

— andrà indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonchè i termini e le modalità previsti per l'acquisizione.

INTERRELAZIONI TRA GLI ARTICOLI 1/5 ED 1/5-*BIS*

Si precisa che la comunicazione effettuata in base al disposto dell'art. 1/5-*bis*, introdotto dal D.L. n. 90/92, non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, tranne l'ipotesi in cui la prima sia redatta sul modello 19/A e contenga tutti gli elementi informativi richiesti ai sensi delle due norme. In tal caso nelle annotazioni dovrà essere indicato che la comunicazione viene effettuata ai sensi degli articoli 1/5 ed 1/5-*bis*.

PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE, IN SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 1/91 ED IN SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO, PREVISTE ALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE.

Istruzioni per la compilazione del modello 19/B di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974

Ai sensi dell'art 1/5, comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono tenute all'invio della segnalazione, entro 48 ore dall'operazione, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, partecipano in misura superiore al 10 % del capitale sottoscritto in una società, italiana o estera, le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata.

Le società facenti capo ad una società tenuta alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società capogruppo tenuta all'obbligo.

Qualora la società capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74, puoessere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta da tutte le società — ovviamente, tenute all'obbligo (società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto) — che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra la società dichiarante e quella partecipata.

Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in misura rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in una società di intermediazione mobiliare iscritta all'albo di cui all'art. 3, comma 1, o in una società fiduciaria iscritta alla sezione speciale dell'albo predetto, prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge, possono utilizzare, per le relative comunicazioni, il modello 19/B in sostituzione del modello 19/F, assolvendo ad entrambi gli obblighi. In tal caso dovrà essere inviato, ove dovuto, alla società partecipata ed alla CONSOB in duplice copia, il protocollo di autonomia gestionale di cui al citato art. 4, legge n. 1/1991. Sempre nel medesimo caso, le società facenti capo ad una società tenuta alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società capogruppo tenuta all'obbligo.

Nell'ipotesi in cui la società capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 1/91, può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre tener conto anche delle azioni o quote per le quali il socio sia privato, *ex lege*, o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Nell'ipotesi di azioni o quote oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le azioni o quote possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni o quote possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione entro il termine di trenta giorni nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% (1% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie) del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto (2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie).

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G e H, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La comunicazione andrà inviata alla società partecipata ed alla CONSOB (qualora il modello 19/B sia utilizzato in sostituzione del modello 19/F, esso dovrà essere inviato alla CONSOB in duplice copia).

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r.

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente, ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

QUADRO A: *Dichiarante.*

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonchè l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici

SPECIE

41 Società in accomandita per azioni
51 Società per azioni
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
71 Istituzioni creditizie
74 Enti e società non residenti
14 Enti vari

SETTORE DI OPERATIVITÀ

03 Enti pubblici economici
04 Alimentare agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario ed editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare ed edilizio
15 Meccanico ed automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

— Causale della dichiarazione. andrà indicata, nell'apposito riquadro, la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate.

1 Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 10% (2% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2 Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori al 5% (1% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3

3 Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 10% (2% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie).

4 Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G ed H come precisato nelle relative istruzioni

In ipotesi di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G ed H aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es cambiamento della titolarità della partecipazione, variazione della denominazione sociale, trasformazione, trasferimento della sede legale), non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati, alla CONSOB ed alla società partecipata, con una nota

— Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione· andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa

In caso di acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore al 5% (1% per comunicazioni in SIM o società fiduciarie) si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite

— Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita;

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

E) pegno;

F) usufrutto;

G) deposito;

H) riporto;

I) altro.

QUADRO B: *Società partecipata.*

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— Capitale sociale numero azioni o quote: andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale sociale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

Nell'ipotesi di partecipazione in una società estera, indicare la valuta nella quale è espresso il capitale sociale.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

Per società di nuova costituzione l'obbligo di comunicazione decorre dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

QUADRO C: *Azioni o quote possedute direttamente dal dichiarante.*

— Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

QUADRO D: *Azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona.*

— Azioni o quote possedute: andrà riportato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni o quote oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 5-*quater* introdotto dal D.L. n. 90/92. Qualora si tratti di una partecipazione in una SIM o in una società fiduciaria iscritta all'albo dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

— Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

RIEPILOGO

— Azioni o quote totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

— Azioni o quote con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni o quote — calcolato effettuando la somma dei quadri C e D — per il quale il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il numero delle azioni o quote di cui al quadro B.

— Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C e D). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G ed H dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

QUADRO G *Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni o quote superiore al 10% (o al 2% per le partecipazioni in SIM e società fiduciarie) del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel quadro H.*

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, ovvero dai soggetti di cui al quadro H.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 10% (o al 2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie) del capitale sociale di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto, specificando le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM e società fiduciarie) del capitale permanendo al di sopra del limite del 10% (o 2% per le partecipazioni in SIM o società fiduciarie).

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D). Andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO H *Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote.*

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede le azioni o le quote.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM e società fiduciarie), ossia solo quando il soggetto, titolare diretto della partecipazione rilevante nella società oggetto della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore al 5% (o 1% per le partecipazioni in SIM e società fiduciarie).

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote della società oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

— Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo — ai sensi dell'art. 1/5-*quater*, introdotto dal D.L. n. 90/92 — andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci, che conferiscono al dichiarante la maggioranza degli amministratori andrà barrata la casella E. Per le partecipazioni in SIM o in società fiduciarie, nel caso di rapporto di controllo — ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 — assumono rilevanza esclusivamente le ipotesi di cui alle caselle B e C.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta o indiretta tramite altri soggetti.

— Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante ed il titolare delle azioni o quote si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni o quote del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1 E DI SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PREDETTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA MEDESIMA LEGGE.

Istruzioni per la compilazione del modello 19/F

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono tenuti all'invio della segnalazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, entro 48 ore dall'operazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una società di intermediazione mobiliare e in un società fiduciaria di cui alla legge n. 1/91.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 1/91 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

Qualora la partecipazione riguardi una società di intermediazione mobiliare che abbia azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 1/91, si ritiene assolto con il solo invio dei modelli 19/A in duplice copia.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% va tenuto conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato, *ex lege* o per atti di disposizione negoziali, del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, nel termine di trenta giorni dovranno effettuare una comunicazione nell'ipotesi di successiva variazione della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata e, in duplice copia, alla CONSOB. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata a.r.

In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, la relativa comunicazione dovrà essere consegnata direttamente ovvero inviata a mezzo telefax, al numero 06/8477505, entro il termine suddetto.

I protocolli di autonomia gestionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dovranno essere inviati, contestualmente alla suddetta comunicazione, alla società partecipata e, in duplice copia, alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa provvederà a trasmettere alla Banca d'Italia le comunicazioni ed i protocolli di autonomia gestionale ricevuti a norma del citato art. 4.

QUADRO A: *Dichiarante.*

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, province e regioni
74 Enti e società non residenti
14 Enti vari

SETTORE DI OPERATIVITA

01 Aziende autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario ed editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare ed edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

– Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni superiori all'1% della partecipazione già comunicata con causale 1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 2%.

4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisto nelle relative istruzioni.

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

In ipotesi di modifiche del contenuto informativo di cui ai quadri A e B (ad es. variazione della denominazione sociale, trasformazione, cambio di residenza, trasferimento della sede legale), non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati, alla CONSOB ed alla società partecipata, con una nota.

- Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si siano verificate per successive fasi od operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita;

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi;

D) successione o acquisizione a causa di morte;

E) pegno;

F) usufrutto;

G) deposito;

H) riporto,

I) altro.

QUADRO B *Società partecipata*

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— Capitale numero azioni: andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Nelle ipotesi di variazione del capitale, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal giorno del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

QUADRO C· *Azioni possedute direttamente dal dichiarante.*

— Azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto. in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante· andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

QUADRO D· *Azioni possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposta persona*

— Azioni possedute. andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (*), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà ed oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo. a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo qualora il proprietario sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

(*) Ai fini della definizione di società controllata dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 4, comma 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

— Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

QUADRO E: *Azioni possedute per conto di altri soggetti.*

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— Numero totale degli effettivi proprietari: andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— Azioni possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto

— Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

QUADRO F. *Azioni possedute da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.*

·Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto di voto e quelle private di tale diritto.

— Azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale.

— Azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni — calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E ed F — per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra tali azioni ed il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del codice di avviamento postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

QUADRO G: *Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con un numero di azioni superiore al 2 % del capitale, con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nei quadri H ed L.*

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto, diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2 % del capitale sociale di cui al quadro B.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

QUADRO H: *Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni.*

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede le azioni.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ossia, si inserisca o esca un soggetto della catena partecipativa, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione superiore all' 1%, ossia, solo quando il soggetto, della comunicazione, vari la propria partecipazione in misura superiore o inferiore all'1%.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni della società oggetto della comunicazione possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

— Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo — ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/91 — andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite altri soggetti.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata.

In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

— Soggetti interposti: nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— Firma del legale rappresentante: andrà apposta la firma del legale rappresentante o di persona munita di apposita delega.

QUADRO L: *Elenco degli effettivi proprietari delle azioni (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2 % del capitale).*

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2 % del capitale di cui al quadro B. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è effettivo proprietario.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante in misura superiore all'1 % del capitale. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la percentuale complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

93A2901

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651361) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 2.800